

IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

## Ordinanza n. 14 del 14 febbraio 2012

Rettifiche ed integrazioni all'Ordinanza n. 86 del 6/12/2012 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub>)"

Il Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto il Decreto Legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013 che all'art. 2bis integra quanto previsto dal D.L. 74/2012 come convertito dalla legge n. 122/2012 introducendo la possibilità di concessione dei contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di cui all'art. 3 comma 1 del citato DL 74/2012 come convertito dalla legge n. 122/2012.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;

Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 riportante l'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;

Viste le precedenti ordinanze commissariali:

- n. 23 del 14 agosto 2012 "Azioni finalizzate alla realizzazione del "programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione"
- n. 86 del 6 dicembre 2012 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub> o E<sub>3</sub>)"
- n. 93 del 21 dicembre 2012 "Modifiche alle disposizioni contenute nelle Ordinanze n. 3 del 22 giugno 2012 "Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive" , n. 29 del 28 agosto 2012 e s.m.i. "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili", n. 51 del 5 ottobre 2012 e s.m.i. "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E<sub>0</sub>)" e n. 86 del 6 gennaio 2012 "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub> o E<sub>3</sub>)".

Visto il Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013;

Rilevata la necessità di dover apportare modifiche ed integrazioni alla su richiamata ordinanza 86/2012 e smi al fine di adeguare l'entità dei contributi concessi alle modifiche introdotte dalla legge n. 11/2013 di conversione del d.l n. 1/2013 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012;

Rilevata inoltre l'opportunità di semplificare ed armonizzare i testi di tutte le ordinanze sinora emesse in tema di ricostruzione delle abitazioni private, relativamente ai criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi per riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, anche al fine di una più agevole applicazione da parte dei Comuni interessati e dei beneficiari;

Preso atto dell'andamento delle domande sinora depositate tramite la piattaforma MUDE, che hanno raggiunto un numero cospicuo tale da rendere evidenti alcuni utili adeguamenti della procedura.

Visto l'art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, al fine di ripristinare abitazioni inagibili e consentire il rientro di cittadini sfollati e dare piena continuità alla procedura in essere, sia tale da rendere necessarie la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24 novembre 2000, n. 340;

Sentito nella seduta del 13 febbraio 2013 il Comitato Istituzionale ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

## DISPONE

Per le motivazioni di cui in narrativa e qui integralmente richiamate, di introdurre le sottoelencate modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012:

1. di inserire, all'art. 1, dopo le parole "così come convertito dalla legge 122/2012", la seguente frase "integrato dall'art. 67 septies del decreto legge 22 giugno n. 83 convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 elencati nell'allegato 1. Le stesse disposizioni si applicano"; e di inserire, dopo le parole "qualora venga accertato il nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici", la seguente frase "da documentare tramite apposita perizia asseverata da presentare al Comune in cui è ubicato l'immobile che verrà preso in carico sulla base di criteri

che verranno stabiliti dal Comitato Tecnico"; di sostituire la parola "firmato" con la parola "sottoscritto".

2. di inserire, all'art. 2, comma 1, dopo le parole "eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012", le parole "e la ripresa delle attività produttive"; di inserire, dopo le parole "ad attività produttiva" le parole ", alla data dell'evento sismico del maggio 2012"; e i commi 1-bis e 1-ter con i seguenti testi:

1-bis. Qualora gli edifici di cui al comma 1 siano interamente composti da unità immobiliari adibite ad attività produttiva il contributo è concesso secondo i criteri e le modalità stabilite dall'ordinanza 57/2012 e smi.

1-ter. Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis, fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, agibili alla data del sisma, ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'ordinanza n. 57/2012 e smi. In tal caso il proprietario dell'immobile, - impresa o persona fisica - o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del d.l. 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessitino di particolari finiture ed impianti, il costo convenzionale di cui all'art. 3 commi 2 e 2-bis è ridotto del 30%.

3. di inserire, all'art.2, comma 3, dopo le parole "Codice dei beni culturali e del paesaggio", le parole "ed A9 comma 1, della l.r. n. 20/2000";
4. di sostituire, all'art. 2, il comma 5 con il seguente testo:
  5. L'ordinanza di inagibilità totale di cui al comma 1 può essere stata emessa a seguito della verifica di agibilità effettuata dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico della DICOMAC, che abbia comportato un esito classificato "E" dalle schede AeDES ovvero, in mancanza della scheda, a seguito di una verifica disposta dal Sindaco, anche a seguito di presentazione di perizia asseverata predisposta da professionista abilitato. Per quanto riguarda l'eventuale riclassificazione del livello di danneggiamento il Comune può, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 16 del 21 dicembre 2012, in caso di presentazione di perizia asseverata che attesti una classificazione difforme da quella indicata nella scheda AeDES originaria, disporre una verifica ed emettere nuova ordinanza.
5. di sostituire, all'art. 2, comma 6, le parole "così come modificata ed integrata dalle ordinanze 32/2012 e 72/2012" con le parole "e smi" e le parole "così come modificata ed integrata dall'ordinanza 73/2012" con le parole "e smi";

6. di sostituire, all'art. 2, comma 7, le parole "alla data del 20 maggio 2012", con le parole "alla data dell'evento sismico"; e le parole "Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 di cui in premessa", con le parole "Protocollo tra i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sottoscritto il 4 ottobre 2012";
7. di inserire, all'art. 2, comma 8, dopo le parole "se il richiedente dimostra di risiedere nell'abitazione alla data", le parole "dell'evento sismico";
8. di inserire, all'art. 2, comma 9, dopo le parole "all'articolo 1" le parole "dell'allegato 1"; e dopo le parole "dell'Ordinanza 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i." la seguente frase "La sussistenza di detti requisiti andrà autocertificata all'atto della presentazione della domanda nella quale dovranno essere indicati anche il numero di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato, il codice fiscale ed il codice CUAA (in caso di aziende agricole);
9. di inserire, all'art. 2, il comma 9-bis con il seguente testo:  
9-bis. Per attività produttive in esercizio si intendono quelle che alla data del sisma avevano sede nell'immobile danneggiato, o l'avessero avuta nei trentasei mesi antecedenti al sisma, come desumibile da visura camerale o da utenze/polizze assicurative intestate al soggetto esercitante l'attività produttiva nell'immobile.
10. di sostituire, all'art. 2, comma 11, la parola "propone", con la parola "richiede";
11. di inserire, all'art. 3, comma 1, dopo le parole "sul costo ammissibile e riconosciuto", le parole "nelle percentuali indicate nei successivi commi 5, 6, 7 e 8";
12. di modificare, all'art. 3, il comma 5 con il seguente testo:

5. Per gli edifici classificati con "livello operativo" E<sub>1</sub> ed E<sub>2</sub> il costo dell'intervento di cui al comma 2 comprende le indagini e prove di laboratorio tecniche (necessarie anche ai fini della redazione del progetto), le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori dei condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire l'intervento unitario, le opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'intero edificio, nonché le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile. Per gli edifici classificati con "livello operativo" E<sub>3</sub> il costo dell'intervento comprende le indagini prove di laboratorio, le opere di pronto intervento e per la messa in sicurezza, i compensi di amministratori dei condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire l'intervento unitario, le opere di demolizione parziale, di riparazione dei danni e di adeguamento sismico dell'intero edificio, le finiture connesse agli interventi sulle strutture oppure le opere di demolizione totale e di ricostruzione delle strutture, delle tamponature esterne ed interne, delle finiture

connesse e degli impianti comuni dell'edificio. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%.

13. di sostituire, all'art. 3, comma 6, le parole "alla data del 20 maggio 2012", con le parole "alla data del sisma"; di inserire, dopo le parole "finiture interne", le parole "connesse ai predetti interventi e,"; e di sostituire le parole "è pari all'80%", con le parole "è calcolato nella misura del 100%";
14. di inserire, all'art. 3, comma 9, alla lettera a), dopo le parole "della l.r. n. 20/2000", la seguente frase "i suddetti incrementi si applicano ai soli interventi su edifici classificati E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub> non sottoposti ad interventi di demolizione ma ad adeguamento sismico" e alla lettera f), dopo le parole "miglioramento sismico", la frase "i suddetti incrementi si applicano ai soli interventi su edifici classificati E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub> non sottoposti ad interventi di demolizione ma ad adeguamento sismico";
15. di sostituire, all'art. 3, comma 12, la frase "Le spese tecniche sono computate nel corso dell'intervento di cui al comma 2 sino ad un massimo del 10% dell'importo dei lavori ammessi a contributo", con la seguente frase "Il contributo spettante per le prestazioni tecniche, richieste ai professionisti abilitati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è determinato sull'importo dei lavori ammissibili secondo le modalità ed i limiti previsti nel Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013";
16. di inserire, all'art. 3, il comma 12-bis con il seguente testo:  
12-bis. Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel limite massimo del:
  - 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importo fino a 200.000 euro,
  - 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 Euro, fino a 500.000 euro,
  - 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo superiore a 500.000 euro.A tali compensi va aggiunta l'IVA se non recuperabile.
17. di inserire, all'art. 3, il comma 16 con il seguente testo:  
  
16. Non sono ammissibili a contributo, ancorché danneggiate, le sole pertinenze esterne dell'edificio sede di abitazioni agibili.
18. di inserire, all'art. 3, comma 16-bis, dopo le parole "purché presentate nel rispetto della presente ordinanza", la seguente frase "debitamente motivate ed approvate dal Comune e comunque contenute entro un quinto dell'importo delle opere

originariamente autorizzate.", eliminando le parole "fermo restando il limite del contributo concesso per ogni unità immobiliare."

19. di sostituire, all'art. 3, il comma 17 con il seguente testo:

17. In linea coi principi stabiliti dagli strumenti urbanistici e dalla legislazione urbanistica vigente, gli edifici non dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 42/2004 e non vincolati dagli strumenti urbanistici per l'interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale, che rientrano nei "livelli operativi" E<sub>0</sub>, E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub> ed E<sub>3</sub>, e che giudizio del Comune non rivestono alcun valore funzionale, architettonico, storico, ambientale e paesaggistico possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime nello stesso comune. Qualora la superficie complessiva del nuovo edificio risulti minore di meno del 10% della superficie preesistente il contributo è determinato sulla base di quest'ultima e dei parametri economici relativi al "livello operativo" attribuito all'edificio in conseguenza dello stato di danno e del valore di vulnerabilità. In caso invece di superficie minore di più del 10% di quella preesistente, il contributo viene determinato sulla base di quella del nuovo edificio.

20. di inserire, all'art. 3, il comma 18 con il seguente testo:

18. Nei casi di cui al comma 18 il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione.

21. di sostituire, all'art. 4, comma 1, le parole "Entro il 30 giugno 2013", con le parole "Entro il 31 dicembre 2013"; di sostituire, la parola "inoltrare" con la parola "depositare" e, dopo le parole "la domanda è redatta", il termine "inoltrata" con il termine "depositata"; e di eliminare, dopo le parole "dal Commissario Delegato", le parole "che verrà";

22. di inserire, all'art. 4, dopo il comma 1, il comma 1-bis con il seguente testo:

1-bis. Qualora, prima del deposito della domanda redatta ai sensi del comma 1, l'edificio danneggiato fosse ricompreso all'interno di una Unità Minima d'Intervento individuata con la deliberazione del Consiglio comunale prevista all'art. 7, comma 1 della l.r. 16/2012, la stessa dovrà essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 7, comma 9 della citata legge regionale n. 16/2012.

23. di sostituire, all'art. 4, comma 3, dopo le parole "in forma libera", le parole "dagli stessi", con la parola "dai";

24. di sostituire, all'art. 4, comma 5, la lettera d), con il seguente testo:

d) l'importo del computo metrico estimativo comprendente i lavori, le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA, altre tipologie di costi ammissibili e la ripartizione percentuale dello stesso importo nelle suddette voci;

25. di inserire, all'art. 4, comma 5, punto f), dopo le parole "l'eventuale polizza assicurativa", le parole "stipulata prima della data del sisma"; e dopo le parole "l'importo assicurativo", la parola "riconosciuto";

26. di sostituire, all'art. 4, comma 5, il punto g) con il seguente testo:

g) dichiarazione di aver accertato che l'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva, indicando il numero di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato e il codice fiscale al fine di consentire al Comune di poter richiedere il DURC per ogni stato di avanzamento e di fine lavori.

27. di inserire, all'art. 4, dopo il comma 5, il comma 5-bis con il seguente testo:

5-bis. La domanda deve contenere, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio e per le eventuali pertinenze esterne della stessa proprietà, con riferimento alla data dell'evento sismico:

a) gli estremi e la categoria catastali;

b) la superficie complessiva suddivisa in superficie utile dell'unità immobiliare e superfici accessorie delle relative pertinenze e l'equivalente superficie accessoria della quota parte delle superfici comuni;

c) la destinazione d'uso;

d) il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità;

e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;

f) l'eventuale nominativo degli affittuari residenti e gli estremi del contratto di affitto.

28. di sostituire, all'art. 4, comma 6, le parole "devono infine essere allegate" con le parole "devono essere allegati"; e di inserire, alla lettera a) dopo le parole "l'evento sismico", la seguente frase "qualora gli edifici oggetto della domanda siano quelli di cui al comma 1-ter dell'art. 2 della presente ordinanza, la suddetta dichiarazione assume la forma di perizia giurata"; e di inserire, alla lettera d), dopo le parole "dell'edificio", le parole "e delle relative pertinenze esterne";

29. di sostituire, all'art. 5, comma 1, le parole "la presentazione" con le parole "l'accettazione";



30. di sostituire, all'art. 5, comma 3, le parole "dalla presentazione della domanda", con le parole "successivi al deposito della domanda";

31. di inserire, all'art. 6, comma 2, dopo le parole "o dall'affittuario", le parole "o dal comodatario residente alla data del sisma";

32. di inserire, all'art. 6, dopo il comma 2, il comma 2-bis con il seguente testo:

2-bis. Qualora il proprietario dell'unità immobiliare danneggiata alla data del sisma sia deceduto successivamente, il diritto a richiedere il contributo viene trasferito agli eredi con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.

33. di sostituire, all'art. 6, il comma 3 con il seguente testo:

3. La concessione del contributo è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario o dell'usufruttuario, alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune in carta libera e dovrà contenere l'impegno a proseguire alle medesime condizioni il rapporto di locazione o in comodato con il medesimo locatario o comodatario ovvero, in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro soggetto individuato prioritariamente tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012.

34. di inserire, all'art. 6, comma 4, dopo le parole "per effetto degli eventi sismici", le seguenti parole "ovvero ad adibirle a propria abitazione principale purché non abbiano beneficiato di contributo per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione di altra unità abitativa destinata ad abitazione principale. In tal caso l'obbligo dell'affitto per quattro anni a canone concordato si applica ad una delle due abitazioni."; e di sostituire la frase "Analogamente i proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttive devono affittare o utilizzare a tal fine l'immobile entro due anni dall'ultimazione dei lavori", con la seguente frase "Analogamente, i proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttive devono mantenere inalterata la destinazione d'uso dell'immobile per due anni successivi al completamento dei lavori. ";

35. di inserire, all'art. 6, i commi 5 e 6 con il seguente testo:

5. I proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non in esercizio alla data del sisma sono altresì tenuti a dimostrare l'effettivo utilizzo dell'immobile produttivo, in proprio o da parte di terzi, nei successivi sei mesi dal completamento dei lavori.

6. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 3, commi 5 o 6 e si impegnano alla diffusione dell'informazione relativa alla disponibilità all'affitto di queste abitazioni.

36. di eliminare, all'art. 7, comma 4, le parole "iniziati o";

37. di sostituire, all'art. 8, comma 1, la parola "tecnici" con la parola "professionisti";

38. di sostituire all'art. 8, comma 1, le lettere a) e b), con il seguente testo:

a) il 30% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento, asseverato dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 30% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo.

b) il 50% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento, asseverato dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno l'80% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo.

39. di eliminare all'art. 8, comma 1, la lettera c) 6);

40. di sostituire, all'art. 8, il comma 2 con il seguente testo:

2. Il Comune, entro 20 giorni dall'accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro due giorni lavorativi dall'inoltro, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente l'attestazione del riconoscimento del contributo e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC.

41. di sostituire, all'art. 8, comma 4, le parole "previa produzione" con le parole "a seguito della presentazione"; e di sostituire la lettera a) con il seguente testo:

a) siano stati effettuati pagamenti totali o parziali o siano state emesse fatture per lavori ammissibili a contributo anteriormente alla data del 2 aprile 2013, secondo quanto meglio disposto al successivo art. 9;

42. di inserire, all'art. 8, dopo il comma 4, il comma 4-bis, con il seguente testo:

4-bis. L'Istituto di credito può altresì erogare una quota del contributo direttamente al richiedente qualora lo stesso abbia effettuato pagamenti per spese tecniche,

indagini e prove di laboratorio, fino al 20% delle spese stimate per la predisposizione del progetto, antecedentemente al deposito della domanda e comunque entro il 31 dicembre 2013.

43. di inserire, all'art. 8, comma 6, dopo le parole "avvenute erogazioni", le parole "con periodicità mensile";

44. di sostituire l'art. 9, con il seguente testo:

1. Nel caso di interventi iniziati o per i quali sia stato affidato l'incarico di progettazione prima del 6/12/2012 le spese sostenute dal richiedente antecedentemente al deposito al Comune della domanda di cui all'art. 4, comma 1, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dall'ordinanza stessa, purché:

- Il progetto sia stato redatto secondo le modalità di cui alle Norme tecniche sulle costruzioni NTC 08 approvate con D.M. 14 gennaio 2008;
- i lavori siano stati eseguiti per le finalità stabilite all'art. 2;
- la domanda contenga le informazioni richieste all'art. 4 e venga depositata entro il 2 aprile 2013, pena la decadenza dal contributo;
- siano stati conservati i documenti tecnico contabili e le ricevute originali delle spese sostenute.

2. Nel caso di interventi realizzati ai sensi dell'art. 3, comma 5 del d.l. 74/2012, come convertito dalla legge 122/2012, e conclusi prima del 6/12/2012 nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero da parte del Comune e della classificazione Aedes, è possibile depositare al Comune la domanda di contributo ai sensi del comma 1, nel rispetto delle procedure del d.l. 74/2012, come convertito dalla legge 122/2012, entro il 31 dicembre 2013, pena la decadenza dal contributo, integrando la perizia asseverata con l'attestazione della classificazione del danno accertato ed i dati richiesti dalla scheda AeDES.

3. Il Comune verifica l'ammissibilità al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, e richiede, qualora necessario, l'integrazione della documentazione già inviata e determina il contributo. Nel caso che il progetto sia sottoposto al controllo a campione di cui all'art. 10 l'ammissione a contributo è subordinata all'esito favorevole del controllo.

4. Agli interventi di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano le limitazioni relative al numero dei progettisti e delle imprese nonché al requisito della loro registrazione SOA di cui all'art. 4, comma 7.

5. L'istituto di credito, in presenza della determinazione comunale del contributo e della certificazione di lavori ultimati, eroga in un'unica soluzione l'importo dovuto per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presentazione dei documenti

previsti all'art. 8, comma 1, lett. c). Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste dallo stesso art. 8, comma 1.

45. di eliminare, all'art. 10, i commi 2, 3, 4 e 5; e di sostituirli con il seguente testo:

2. Con successiva ordinanza saranno stabilite, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n.16/2012, le modalità di svolgimento dei controlli a campione circa la conformità degli interventi di rafforzamento locale alle Norme tecniche di cui al D.M. 14/1/2008.

46. di inserire, all'art. 11, dopo le parole "ripristino dell'agibilità", la frase "Non sono da intendersi come contributi, ai fini del presente comma, le detrazioni di imposta ai sensi del decreto legge n. 83/2012 come convertito dalla legge n. 134/2012.";

47. di sostituire, l'art. 12, con il seguente testo:

1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili nei quali sono stati eseguiti interventi in totale difformità o in mancanza del titolo abilitativo come definiti dalla l.r. 23/2004 e non sanati dal procedimento di condono edilizio o dall'accertamento di conformità (art. 17 l.r. 23/2004).

48. di sostituire, l'art. 16, con il seguente testo:

1. All'onere per l'attuazione della presente ordinanza, stimato in 900.000.000 euro, si provvederà con le risorse di cui all'art. 3-bis del d.l n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, come ripartite dall'art. 2 del Protocollo tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati sottoscritto il 4 ottobre 2012.

49. di inserire nella tabella allegata 1.4 la definizione "stato di danno 4: danno superiore al gravissimo".

50. di approvare e farne parte integrante e sostanziale dell'Ordinanza 86, l'allegato 1 della presente Ordinanza.

51. di allegare alla presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale, il Testo dell'ordinanza n. 86/2012 coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente ordinanza.

Tenuto conto dell'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza per dare piena continuità ai processi avviati con l'ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi della Legge 24 novembre 2000, n. 340 e se ne dispone l'invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/94.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 14 febbraio 2013

Il Commissario Delegato  
Vasco Errani

## ALLEGATO 1 Territori ammissibili

Ai sensi della presente ordinanza (come previsto nell'art. 1, comma 1), per territori interessati dagli eventi sismici si intendono quelli compresi nei seguenti comuni:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	Boretto Brescello Campagnola Emilia Campegine Correggio Fabbrico Gualtieri Guastalla	Luzzara Novellara Reggio nell'Emilia Reggiolo Rio Saliceto Rolo San Martino in Rio
PROVINCIA DI MODENA	Bastiglia Bomporto Campogalliano Camposanto Carpi Castelfranco Emilia Cavezzo Concordia sulla Secchia Finale Emilia Medolla	Modena Mirandola Nonantola Novi di Modena Ravarino San Felice sul Panaro San Possidonio San Prospero Soliera
PROVINCIA DI BOLOGNA	Argelato Baricella Bentivoglio Castello d'Argile Castel Maggiore Crevalcore Galliera Malalbergo	Minerbio Molinella Pieve di Cento Sala Bolognese San Giorgio di Piano San Giovanni in Persiceto San Pietro in Casale Sant'Agata Bolognese
PROVINCIA DI FERRARA	Argenta Bondeno Cento Ferrara	Mirabello Poggio Renatico Sant'Agostino Vigarano Mainarda
PROVINCIA DI PIACENZA	Castelvetro Piacentino	

IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

- TESTO COORDINATO <sup>1</sup> -

Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012

Criteria e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub> o E<sub>3</sub>)

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", le funzioni di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia del 1° giugno 2012 "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del

---

<sup>1</sup> In grassetto nel testo le rettifiche e le integrazioni.

20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella L. n. 122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza analisi ed esiti di agibilità compiuti da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per gli edifici segnalati;

Tenuto conto che le rilevazioni effettuate hanno interessato numerosissime abitazioni comportando l'evacuazione di un altissimo numero di persone;

Considerato che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati, si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero cominciando da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni; conseguentemente sono state emanate dapprima le Ordinanze n. 29 e 32 che hanno stabilito le modalità per la riparazione immediata degli edifici che necessitano di interventi di riparazione e di rafforzamento strutturale locale per il ripristino immediato dell'agibilità;

Considerato che successivamente si è ritenuto di dover procedere alla messa a punto delle misure necessarie per la riparazione degli edifici danneggiati, che hanno subito danni significativi tali da costringere le autorità all'emissione di ordinanze di sgombero totali, riconducibili ad esito "E" nelle schede AeDES, ma che comunque sono riparabili con interventi contenuti finalizzati a eliminare il danno, ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentarne la sicurezza fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;



Considerato comunque che tra gli edifici classificati con esito "E" ci sono situazioni di danneggiamento e di vulnerabilità sismica molto differenziate che si è ritenuto di affrontare con provvedimenti commissariali diversi, a cominciare dai livelli di danno e vulnerabilità inferiori ad una soglia prestabilita che sono stati disciplinati con le ordinanze 51 e 73 (cosiddetta ricostruzione "E leggera");

Considerato, infine, che appare opportuno stabilire soglie minime e massime di danno, differenziate tra loro, e diversi valori della vulnerabilità per classificare gli edifici severamente danneggiati dal sisma ed attribuire a ciascuno di essi diversi livelli contributivi in proporzione agli stati di danno e vulnerabilità prevedendo tre differenti "livelli operativi" (E1, E2, E3) che classificano la ricostruzione cosiddetta pesante;

Tenuto conto che il ripristino degli edifici inagibili classificati con esito "E", con danni gravi o gravissimi e con livello di vulnerabilità medio o alto, necessitano di interventi di miglioramento sismico fino a raggiungere il livello di sicurezza almeno pari al 60% di quello previsto per gli edifici di nuova costruzione o di adeguamento sismico nel caso di danni superiori a quelli classificati come gravissimi ovvero di demolizione e ricostruzione;

Visti il sopra citato D.L. 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che, all'art. 3 comma 1, paragrafo a), determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto il DPCM del 4 luglio 2012;

Vista l'Ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 che approva le azioni finalizzate ad attuare il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" che individua tre procedure differenziate, disciplinate da specifiche ordinanze, in relazione agli esiti di agibilità certificati dai provvedimenti comunali (ai quali corrispondono altrettante procedure autorizzative, livelli contributivi ed intensità di interventi strutturali) di cui la prima è quella rivolta agli edifici dichiarati temporaneamente inagibili o parzialmente inagibili (schede AeDES con esito B e C), oggetto delle Ordinanze n. 29 e 32 del 2012;

Visto il Protocollo d'intesa di cui all'art. 3-bis del D.L. 95 del 6 luglio 2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, che introduce nuove disposizioni in merito ai beneficiari dei contributi ed alle procedure di predisposizione delle domande;

Visto il D.L. 174 del 10 ottobre 2012;

Visto il parere del Comitato Tecnico Scientifico del 7 novembre 2012;

D'intesa con il Comitato Istituzionale istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Visto l'art 27, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di sette giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati, con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che, al fine di ripristinare le abitazioni momentaneamente inagibili e consentire il rientro di cittadini sfollati nelle proprie abitazioni, l'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/2000 n. 340;

Sentito il Comitato Istituzionale in data 19 settembre 2012;

## Articolo 1

### Individuazione dell'ambito territoriale danneggiato

1. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012" individuati dall'art. 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012 n. 74 così come convertito dalla legge 122/2012 integrato dall'art. 67 septies del decreto legge 22 giugno n. 83 convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 elencati nell'allegato 1. Le stesse disposizioni si applicano e negli altri comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati dagli stessi eventi sismici che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, qualora venga accertato il nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici, da documentare tramite apposita perizia asseverata da presentare al Comune in cui è ubicato l'immobile che verrà istruita sulla base di criteri che verranno stabiliti dal Comitato Tecnico da istituire ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati.

## Articolo 2

### Condizioni per la concessione dei contributi

1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate in modo significativo dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 e la ripresa delle

attività produttive, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la riparazione del danno ed il miglioramento sismico, oppure per la ricostruzione dell'edificio in cui è presente almeno un'unità immobiliare destinata ad abitazione ovvero ad attività produttiva, alla data dell'evento sismico del maggio 2012, oggetto di ordinanza comunale di inagibilità totale e che sia caratterizzato da uno "stato di danno" ed un "valore di vulnerabilità" che, combinati insieme, rientrino nella definizione contenuta nella Tabella 3 di "livello operativo" E<sub>1</sub> od E<sub>2</sub> con conseguente riparazione e miglioramento sismico, o di "livello operativo" E<sub>3</sub> con conseguente ricostruzione.

1-bis. Qualora gli edifici di cui al comma 1 siano interamente composti da unità immobiliari adibite ad attività produttiva il contributo è concesso secondo i criteri e le modalità stabilite dall'ordinanza 57/2012 e smi.

1-ter. Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis, fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, agibili alla data del sisma, ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'ordinanza n. 57/2012 e smi. In tal caso il proprietario dell'immobile, - impresa o persona fisica - o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del d.l. 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessitino di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3 commi 2 e 2bis è ridotto del 30%.

2. Gli "stati di danno" sono indicati nella Tabella allegata al n. 1.4 e sono desunti dalle "soglie di danno" di cui alle Tabelle allegate al n. 1.1, 1.2 e 1.3, a seconda che si tratti di edifici con struttura portante in muratura, cemento armato o mista. I "valori di vulnerabilità" di cui alla Tabella allegata al n. 2.6 sono desunti dalla combinazione del "grado delle carenze" rappresentate nelle Tabelle allegate al n. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 con il "fattore di accelerazione" di cui alla Tabella allegata al n. 2.5.

3. Sono interventi di miglioramento sismico quelli finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentare la sicurezza fino a raggiungere un livello almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ed A9, comma 1, della l.r. n. 20/2000, il raggiungimento di tale soglia non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nella D.P.C.M. 9 febbraio 2011 - "Valutazione e riduzione del

rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008”.

4. Sono interventi di ricostruzione quelli che riguardano edifici fortemente danneggiati, in misura superiore a quella definita con “danno gravissimo” nelle Tabelle allegate ai nn. 1.1, 1.2 e 1.3, e molto vulnerabili (valore medio e alto della Tabella allegata al n. 2.6) che vengono totalmente demoliti e ricostruiti, nei casi di effettiva necessità e previa adeguata giustificazione, o riparati ed adeguati sismicamente ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008.
5. L'ordinanza di inagibilità totale di cui al comma 1 può essere stata emessa a seguito della verifica di agibilità effettuata dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico della DICOMAC, che abbia comportato un esito classificato “E” dalle schede AeDES ovvero, in mancanza della scheda, a seguito di una verifica disposta dal Sindaco, anche a seguito di presentazione di perizia asseverata predisposta da professionista abilitato. Per quanto riguarda l'eventuale riclassificazione del livello di danneggiamento il Comune può, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 16 del 21 dicembre 2012, in caso di presentazione di perizia asseverata che attesti una classificazione difforme da quella indicata nella scheda AeDES originaria, disporre una verifica ed emettere nuova ordinanza.
6. La verifica se l'edificio inagibile rientri in uno dei “livelli operativi” E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub> od E<sub>3</sub> di cui alla Tabella 3 compete al tecnico incaricato della redazione del progetto che ne darà adeguata dimostrazione nei documenti e negli elaborati presentati con la richiesta di contributo. Qualora il tecnico verifichi che, per stato di danno e valore di vulnerabilità, l'edificio rientri nei parametri dell'Ordinanza n. 29/2012 e smi, oppure in quelli dell'Ordinanza n. 51/2012 e smi, l'intervento viene eseguito ed il contributo viene calcolato secondo le disposizioni contenute nelle citate ordinanze.
7. Per abitazione a titolo principale si intende quella ove, alla data dell'evento sismico, risiedeva anagraficamente il proprietario, l'usufruttuario, il titolare di diritti reali di garanzia ovvero l'affittuario con contratto di locazione registrato o il comodatario, oppure assegnate ai soci di cooperative a proprietà indivisa, così come definito dal Protocollo d'intesa tra i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sottoscritto il 4 ottobre 2012.
8. Per coloro che non sono ancora in possesso del certificato di residenza anagrafica e che si trovano nel periodo dei 18 mesi previsti nella nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R 131/1986 per l'ottenimento dell'aliquota agevolata, è facoltà del Comune riconoscere la domanda di contributo presentata ai

sensi della presente ordinanza come riferita ad abitazione principale se il richiedente dimostra di risiedere nell'abitazione alla data dell'evento sismico.

9. Per attività produttive si intendono le imprese definite all'articolo 1 dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che posseggono, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui all'allegato 1 "Requisiti di ammissibilità" dell'Ordinanza 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i. La sussistenza di detti requisiti andrà autocertificata all'atto della presentazione della domanda nella quale dovranno essere indicati anche il numero di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato, il codice fiscale ed il codice CUAA (in caso di aziende agricole).
- 9-bis. Per attività produttive in esercizio si intendono quelle che alla data del sisma avevano sede nell'immobile danneggiato, o l'avessero avuta nei trentasei mesi antecedenti al sisma, come desumibile da visura camerale o da utenze/polizze assicurative intestate al soggetto esercitante l'attività produttiva nell'immobile.
10. Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l'Unità Strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:
  - a) fabbricati costruiti in epoche diverse;
  - b) fabbricati costruiti con materiali diversi;
  - c) fabbricati con solai posti a quota diversa;
  - d) fabbricati aderenti solo in minima parte.
11. Qualora, per lo stesso edificio o Unità Strutturale, siano state emesse più ordinanze di inagibilità con esiti di classificazione, derivanti dalle schede AeDES, tra loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l'effettivo danneggiamento dell'edificio nel suo complesso e richiede al Comune il riesame degli esiti delle ordinanze, al fine di pervenire ad un'unica classificazione. Il Comune, emette una nuova ordinanza che attribuisce all'edificio la nuova ed unica classificazione.

### Articolo 3

#### Determinazione del contributo concedibile

1. Per l'esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico e di ricostruzione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, è concesso un contributo sul costo ammissibile e riconosciuto nelle percentuali indicate nei successivi commi 5, 6, 7 e 8.
2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:

- il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche pubblicato nel BURERT del 31 luglio 2012 fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste, per le quali si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all'analisi dei prezzi come disciplinata dall'art. 32, comma 2 del d.P.R n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale indicato nella Tabella allegata al n. 4 riferito al "livello operativo" dell'edificio, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell'unità immobiliare. Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell'unità immobiliare, più la superficie accessoria delle pertinenze, più la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con l'Allegato A della deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 279/2010, calcolate senza la limitazione al 60% e con l'inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d'ingresso condominiali.
3. Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttive non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per classi di superfici, stabilite al comma precedente ed indicate nella Tabella allegata al n. 4.
  4. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell'intervento di cui al comma 2 ed il risarcimento assicurativo.
  5. Per gli edifici classificati con "livello operativo" E<sub>1</sub> ed E<sub>2</sub> il costo dell'intervento di cui al comma 2 comprende le indagini e prove di laboratorio tecniche (necessarie anche ai fini della redazione del progetto), le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori dei condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire l'intervento unitario, le opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'intero edificio, nonché le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile. Per gli edifici classificati con "livello operativo" E<sub>3</sub> il costo dell'intervento comprende le indagini prove di laboratorio, le opere di pronto intervento e per la messa in sicurezza, i compensi di amministratori dei condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire l'intervento unitario, le opere di demolizione parziale, di riparazione dei danni e di adeguamento sismico dell'intero edificio, le finiture

connesse agli interventi sulle strutture oppure le opere di demolizione totale e di ricostruzione delle strutture, delle tamponature esterne ed interne, delle finiture connesse e degli impianti comuni dell'edificio. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%.

6. Per le unità immobiliari inagibili ricomprese in edifici classificati con "livello operativo" E<sub>1</sub> o E<sub>2</sub>, che alla data del sisma erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio, il costo dell'intervento comprende, oltre quanto previsto al comma 5, le opere di finitura interne connesse ai predetti interventi e, la riparazione degli impianti interni ed il miglioramento dell'efficienza energetica.  
Per le stesse unità immobiliari inagibili, ricomprese in edifici classificati con "livello operativo" E<sub>3</sub>, il costo dell'intervento comprende, oltre quanto previsto al comma 5, le finiture interne connesse ai predetti interventi e, la riparazione o il rifacimento degli impianti interni ed il miglioramento dell'efficienza energetica. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%.
7. Per le unità immobiliari inagibili che alla data del 20 maggio 2012 non erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio, ma facenti comunque parte di un edificio che comprende abitazioni principali od unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio, il costo dell'intervento comprende le stesse opere di finitura interne, di riparazione o rifacimento degli impianti interni e di miglioramento dell'efficienza energetica così come attribuite al precedente comma 6 agli interventi su edifici classificati rispettivamente con "livello operativo" E<sub>1</sub> o E<sub>2</sub> o con "livello operativo" E<sub>3</sub>. Il contributo per tali opere è pari al 50%.
8. Per gli edifici residenziali comprendenti solo unità immobiliari inagibili non destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio il costo dell'intervento comprende le opere di cui ai commi 5 e 6 ed il contributo è pari al 50%.
9. Il costo convenzionale di cui al comma 1 è incrementato:
  - a) del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 e s.m.i, del 30% per edifici individuati dall'art. A9, comma 1, della l.r. n. 20/2000, del 20% per edifici vincolati ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 42/2004 e del 10% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del d.lgs. n. 42/2004 ovvero individuati dall'art. A9, comma 2, della l.r. n. 20/2000; i suddetti incrementi si applicano ai soli interventi su edifici classificati E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub> non sottoposti ad interventi di demolizione ma ad adeguamento sismico;
  - b) del 10% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo E<sub>1</sub> o E<sub>2</sub> che conseguano, mediante interventi integrati a quelli di riparazione e miglioramento sismico, la riduzione delle dispersioni energetiche e/o utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una

- riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi medi dell'anno precedente;
- c) del 15% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo E<sub>3</sub> che conseguano, nel caso di ricostruzione totale, la classe energetica A. L'incremento è del 10% per gli interventi di efficientamento energetico, integrati con quelli di adeguamento sismico, che conseguano la riduzione delle dispersioni energetiche ed utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi dell'anno precedente;
  - d) del 15% per edifici ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE), e di Mirabello (FE), perimetrata dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2/10/2012, ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della su citata determinazione. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto;
  - e) fino al 15% nel caso di edifici collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelle di cui alla precedente lett. c). A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di danni derivanti da liquefazione mediante le procedure indicate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 gennaio 2008), dagli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalle relazioni geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che disporrà l'entità dell'incremento nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.
  - f) del 15% per le opere di finitura interna e di riparazione degli impianti interni conseguenti agli interventi di riparazione e miglioramento sismico; i suddetti incrementi si applicano ai soli interventi su edifici classificati E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, E<sub>3</sub> non sottoposti ad interventi di demolizione ma ad adeguamento sismico;
  - g) del 10% per ubicazione disagiata del cantiere causata da distanza di almeno il 25% del perimetro da altri edifici inferiore a m. 1,50, ovvero di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza inferiore a 2,00 metri. L'incremento si applica, ove ne ricorrano le condizioni, anche agli interventi di cui alle Ordinanze nn. 29/2012 e 51/2012 e loro s.m.i;
  - h) del 5% per asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 30% del volume totale dell'edificio, oppure del 3% nel caso che la demolizione abbia interessato almeno il 15% del volume totale dell'edificio.



10. In presenza di edifici o Unità Strutturali danneggiate facenti parte di un aggregato edilizio i progetti degli interventi devono tenere conto di quanto disposto dalle Norme Tecniche per le costruzioni approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con D.M. del 14 gennaio 2008 e dalla Circolare dello stesso Ministero del 2 febbraio 2009 ed in particolare delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale agli edifici adiacenti. A tal fine dovranno essere valutati gli effetti di spinte non contrastate causate da orizzontamenti sfalsati di quota sulle pareti in comune con gli edifici adiacenti, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, edifici adiacenti di diversa altezza.
11. In assenza di specifiche e diverse disposizioni comunali, più edifici contigui che comprendono unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttiva totalmente inagibili, con stato di danno e valore di vulnerabilità riconducibili ai livelli operativi  $E_0$ ,  $E_1$ ,  $E_2$ , ed  $E_3$ , facenti parte di un aggregato edilizio, possono essere oggetto di un unico progetto ed intervento unitario finalizzato a raggiungere il livello di sicurezza stabilito per ciascun edificio dalle Ordinanze n. 51/2012 e n. 73/2012 o dalla presente ordinanza. In tal caso il contributo è calcolato secondo quanto disposto dall'ordinanza di riferimento ed il costo convenzionale di cui al comma 1 è incrementato di un ulteriore 10%. La disposizione è applicabile anche in presenza di edifici facenti parte di un aggregato edilizio oggetto di interventi ai sensi dell'Ordinanza n. 29/2012 e s.m.i.
12. Il contributo spettante per le prestazioni tecniche, richieste ai professionisti abilitati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è determinato sull'importo dei lavori ammissibili secondo le modalità ed i limiti previsti nel Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013.
- 12-bis. Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel limite massimo del:
- 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importo fino a 200.000 euro,
  - 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 Euro, fino a 500.000 euro,
  - 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo superiore a 500.000 euro.
- A tali compensi va aggiunta l'IVA se non recuperabile.
13. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle parti comuni ed alle singole unità immobiliari.

14. Il contributo sull'intervento edilizio è destinato per almeno il 60% alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico dell'edificio e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse, agli impianti interni ed all'efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. n. 42/2004 ed A-9, comma 1, della l.r. n. 20/2000 per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 50% e sugli altri edifici vincolati per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 55%. Nel caso di ricostruzione la percentuale del contributo destinata alle opere di adeguamento sismico, anche per gli edifici vincolati, si riduce al 50%.
15. Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni, le unità immobiliari e le relative pertinenze ricomprese nell'edificio interessato. Sono comunque ammesse a contributo, con le modalità di cui al comma 2 e nelle percentuali di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, anche le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità, esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini, di proprietà rispettivamente dei titolari delle unità immobiliari inagibili destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva e dei titolari di quelle destinate ad abitazioni non principali, che non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo.
16. Non sono ammissibili a contributo, ancorché danneggiate, le sole pertinenze esterne all'edificio sede di abitazioni agibili.
17. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori purché presentate nel rispetto della presente ordinanza, debitamente motivate ed approvate dal Comune e comunque contenute entro un quinto dell'importo delle opere originariamente autorizzate.
18. In linea coi principi stabiliti dagli strumenti urbanistici e dalla legislazione urbanistica vigente, gli edifici non dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 42/2004 e non vincolati dagli strumenti urbanistici per l'interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale, che rientrano nei "livelli operativi" E<sub>0</sub>, E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub> ed E<sub>3</sub>, e che giudizio del Comune non rivestono alcun valore funzionale, architettonico, storico, ambientale e paesaggistico possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime nello stesso comune. Qualora la superficie complessiva del nuovo edificio risulti minore di meno del 10% della superficie preesistente il contributo è determinato sulla base di quest'ultima e dei parametri economici relativi al "livello operativo" attribuito all'edificio in conseguenza dello stato di danno e del valore di vulnerabilità. In caso invece di superficie minore di più del 10% di quella preesistente, il contributo viene determinato sulla base di quella del nuovo edificio.
19. Nei casi di cui al comma 18 il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione ed il costo

convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione.

#### Articolo 4 Presentazione delle domande

1. Entro il 31 dicembre 2013 i soggetti legittimati individuati all'articolo 2, comma 1, devono depositare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'immobile danneggiato. La domanda è redatta e depositata esclusivamente mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario delegato pubblicata sul sito web [www.regione.emilia-romagna.it/terremoto](http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto).  
L'accettazione e la protocollazione della domanda oppure il motivato rifiuto devono avvenire entro 2 giorni lavorativi dal deposito della stessa.
- 1-bis. Qualora prima del deposito della domanda redatta ai sensi del comma 1, l'edificio danneggiato fosse ricompreso all'interno di una Unità Minima d'Intervento individuata con la deliberazione del Consiglio comunale prevista all'art. 7, comma 1 della l.r. 16/2012, la stessa dovrà essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 7, comma 9 della citata legge regionale n. 16/2012.
2. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.
3. Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi la domanda è presentata dall'amministratore del condominio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all'uopo delegato in forma libera dai proprietari.
4. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro venti giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza dal contributo.
5. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, deve indicare:
  - a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e del collaudo;
  - b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa;
  - c) l'istituto di credito prescelto, tra quelli che hanno aderito al protocollo per le erogazioni del contributo all'impresa esecutrice dei lavori in base agli stati di avanzamento;

- d) l'importo del computo metrico estimativo comprendente i lavori, le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA, altre tipologie di costi ammissibili e la ripartizione percentuale dello stesso importo nelle suddette voci;
  - e) gli estremi (protocollo SICO) della notifica preliminare ove necessaria, ottenuta tramite la compilazione sul Sistema informativo presente all'indirizzo web [www.progettosico.it](http://www.progettosico.it) sul quale dovranno anche essere implementate le eventuali integrazioni alla notifica dovute a modifiche dei dati;
  - f) l'eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, documentando l'importo assicurativo riconosciuto.
  - g) dichiarazione di aver accertato che l'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva, indicando il numero di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato e il codice fiscale al fine di consentire al Comune di poter richiedere il DURC per ogni stato di avanzamento e di fine lavori.
6. La domanda deve contenere, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio e per le eventuali pertinenze esterne della stessa proprietà, con riferimento alla data dell'evento sismico:
- a) gli estremi e la categoria catastali;
  - b) la superficie complessiva suddivisa in superficie utile dell'unità immobiliare e superfici accessorie delle relative pertinenze e l'equivalente superficie accessoria della quota parte delle superfici comuni;
  - c) la destinazione d'uso;
  - d) il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità;
  - e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
  - f) l'eventuale nominativo degli affittuari residenti e gli estremi del contratto di affitto.
7. Alla domanda devono essere allegati:
- a) una dichiarazione asseverata dal tecnico incaricato della progettazione attestante, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 74/2012, il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico; qualora gli edifici oggetto della domanda siano quelli di cui al comma 1ter dell'art. 2 della presente ordinanza, la suddetta dichiarazione assume la forma di perizia giurata;
  - b) il progetto degli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico o di ricostruzione corredato della necessaria "Modulistica Unificata Regionale relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR)" di cui alla DGR 1878/2011, redatto secondo le Norme Tecniche sulle costruzioni approvate con D.M. del 14 gennaio 2008, nonché la dimostrazione che l'edificio rientra nel livello operativo E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub> o E<sub>3</sub>;

- c) il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di miglioramento sismico nonché di realizzazione delle finiture ammissibili ovvero di ricostruzione, redatto sulla base del prezzario regionale approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato nel BURERT del 31 luglio 2012, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all'analisi dei prezzi come disciplinata dall'art. 32 comma 2 del dPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA;
  - d) una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall'edificio e delle relative pertinenze esterne.
8. Per lavori di importo superiore a 500.000 Euro l'impresa, il consorzio di imprese, ovvero l'ATI, devono essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i. E' altresì consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici.

## Articolo 5

### Concessione del contributo ed inizio dei lavori

1. Le opere di riparazione e di miglioramento sismico di cui alla presente ordinanza sono attuati con intervento diretto e l'accettazione della domanda, completa dei documenti di cui all'art. 4 e delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, costituisce segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della l.r. n. 31/2002 e s. m. e i. nonché deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi della legge regionale n. 19/2008. Gli interventi di ripristino, ricostruzione e riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici sono dispensati dal pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 20 della l.r. 19/2008 a titolo di rimborso forfettario per lo svolgimento dell'attività istruttoria.
2. Gli interventi di ricostruzione sono sottoposti a titolo abilitativo ai sensi della l.r. 31/2002 ed alle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente. La presentazione della domanda completa dei documenti di cui all'art. 4 costituisce deposito del progetto ai sensi della l.r. 19/2008, nonché presentazione di segnalazione certificata di inizio attività nei casi di demolizione e fedele ricostruzione o richiesta di permesso di costruzione negli altri casi di ricostruzione di cui alla legge regionale n. 31/2012 e s.m.i.
3. Il Comune, entro sessanta giorni successivi al deposito della domanda corredata dalle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto, rilascia il titolo abilitativo previsto e

determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato, mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dallo stesso Commissario.

4. Il rilascio del permesso di costruzione con le procedure disciplinate dalla normativa vigente, unitamente alla determinazione del contributo, costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori da formalizzare successivamente.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. f) della l.r. n. 31/2002.

## Articolo 6

### Obblighi a carico dei beneficiari del contributo

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico o di ricostruzione, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
2. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'unità immobiliare a soggetti diversi da parenti o affini fino al quarto grado, o dall'affittuario o dal comodatario residente alla data del sisma prima della data di ultimazione degli interventi che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente ordinanza, ovvero prima di due anni dalla stessa ultimazione nel caso di unità immobiliare affittata, è dichiarato decaduto ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
- 2-bis. Qualora il proprietario dell'unità immobiliare danneggiata alla data del sisma sia deceduto successivamente, il diritto a richiedere il contributo viene trasferito agli eredi con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.
3. La concessione del contributo è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario o dell'usufruttuario, alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune in carta libera e dovrà contenere l'impegno a proseguire alle medesime condizioni il rapporto di locazione o di comodato con il medesimo locatario o comodatario ovvero, in caso di rinuncia degli aventi diritto, con

altro soggetto individuato prioritariamente tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012.

4. I proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo di cui all'art. 3, commi 7 o 8 sono tenuti, entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ad affittarle per almeno quattro anni al canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del citato Protocollo d'intesa del 4 ottobre 2012 con priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici ovvero ad adibirle a propria abitazione principale purché non abbiano beneficiato di contributo per altra unità abitativa. In tal caso l'obbligo dell'affitto per quattro anni a canone concordato si applica ad una delle due abitazioni. Analogamente, i proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttive devono mantenere inalterata la destinazione d'uso dell'immobile ad attività produttiva per due anni successivi al completamento dei lavori.
5. I proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non in esercizio alla data del sisma sono altresì tenuti a dimostrare l'effettivo utilizzo dell'immobile produttivo, in proprio o da parte di terzi, nei successivi sei mesi dal completamento dei lavori.
6. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 3, commi 7 o 8 e si impegnano alla diffusione dell'informazione relativa alla disponibilità all'affitto di queste abitazioni.

## Articolo 7

### Esecuzione dei lavori

1. I lavori devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo di cui all'art. 5 a pena di decadenza dallo stesso.
2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di 12 mesi.
3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.
4. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni.

## Articolo 8 Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all'art. 4, comma 6, lett. c), nei tempi e nei modi di seguito indicati:
  - a) il 30% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento, asseverato dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 30% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo.
  - b) il 50% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento, asseverato dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno l'80% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo.
  - c) il 20% del contributo a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, del quadro economico a consuntivo dei lavori asseverato dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune, dal quale il Comune stesso possa calcolare l'importo finale del contributo ammissibile e riconosciuto. A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:
    - 1) attestazione di rispondenza dei lavori MUR A.17/D.11 di cui alla DGR 1878/2011, e dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;
    - 2) collaudo statico ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni;
    - 3) consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;
    - 4) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli organi di controllo. Qualora la spesa



sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall'Istituto di credito e per le spese sostenute dal richiedente;

- 5) esito positivo del controllo effettuato sul progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica a campione;
- 6) abrogato
- 7) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- 8) Dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo, con ribasso non superiore al 20%;
- 9) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro 30 giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.

2. Il Comune, entro 20 giorni dall'accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro due giorni lavorativi dall'inoltro, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente l'attestazione del riconoscimento del contributo e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC.
3. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. c).
4. Il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure a richiesta del beneficiario in un'unica soluzione previa produzione della documentazione di cui al comma 1 lett. c), qualora:
  - a) siano stati effettuati pagamenti totali o parziali o siano state emesse fatture per lavori ammissibili a contributo anteriormente alla data del 2 aprile 2013, secondo quanto meglio disposto al successivo art. 9;
  - b) l'istituto di credito abbia anticipato totalmente o parzialmente il contributo e abbia pertanto già eseguito pagamenti ai soggetti indicati al comma 1, fermo restando che in tal caso l'erogazione del contributo comporterà automaticamente l'estinzione totale o parziale del suddetto anticipo.
- 4-bis. L'istituto di credito può altresì erogare una quota del contributo direttamente al richiedente qualora lo stesso abbia effettuato pagamenti per

spese tecniche, indagini e prove di laboratorio, fino al 20% delle spese stimate per la predisposizione del progetto, antecedentemente al deposito della domanda e comunque entro il 31 dicembre 2013.

5. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. c) è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale data di ultimazione dei lavori sia anteriore all'entrata in vigore della presente Ordinanza.
6. L'istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile.

## Articolo 9 Interventi iniziati

1. Nel caso di interventi iniziati o per i quali sia stato affidato l'incarico di progettazione prima del 6/12/2012 le spese sostenute dal richiedente antecedentemente al deposito al Comune della domanda di cui all'art. 4, comma 1, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dall'ordinanza stessa, purché:
  - il progetto sia stato redatto secondo le modalità di cui alle Norme tecniche sulle costruzioni NTC 08 approvate con D.M. 14 gennaio 2008;
  - i lavori siano stati eseguiti per le finalità stabilite all'art. 2;
  - la domanda contenga le informazioni richieste all'art. 4 e venga depositata entro il 2 aprile 2013, pena la decadenza dal contributo;
  - siano stati conservati i documenti tecnico contabili e le ricevute originali delle spese sostenute.
2. Nel caso di interventi realizzati ai sensi dell'art. 3, comma 5 del d.l. 74/2012 come convertito dalla legge 122/2012, e conclusi prima del 6/12/2012 nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero da parte del Comune e della classificazione Aedes, è possibile depositare al Comune la domanda di contributo ai sensi del comma 1 nel rispetto delle procedure del su citato d.l. 74/2012, come convertito dalla legge 122/2012, entro il 31 dicembre 2013, pena la decadenza dal contributo, integrando la perizia asseverata con l'attestazione della classificazione del danno accertato ed i dati richiesti dalla scheda AeDES
3. Il Comune verifica l'ammissibilità al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 richiede, qualora necessario, l'integrazione della documentazione già inviata e determina il contributo. Nel caso che il progetto sia sottoposto al controllo a campione di cui all'art. 10, comma 2, l'ammissione a contributo è subordinata all'esito favorevole del controllo.

4. Agli interventi di cui al comma 1 e 2 non si applicano le limitazioni relative al numero dei progettisti e delle imprese nonché al requisito della loro registrazione SOA di cui all'art. 4, comma 8.
5. L'istituto di credito, in presenza della determinazione comunale del contributo e della certificazione di lavori ultimati, eroga in un'unica soluzione l'importo dovuto per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presentazione dei documenti previsti all'art. 8, comma 1, lett. c). Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste dallo stesso art. 8, comma 1.

#### Articolo 10 Controlli

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.
2. Con successiva ordinanza saranno stabilite, ai sensi dell'art.16 della l.r. n.16/2012, le modalità di svolgimento dei controlli a campione circa la conformità degli interventi di rafforzamento locale alle Norme tecniche di cui al D.M. 14/1/2008

#### Articolo 11 Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo per l'autonoma sistemazione che verrà erogato fino al ripristino dell'agibilità. Non sono da intendersi come contributi, ai fini del presente comma, le detrazioni di imposta ai sensi del d.l 83/2012 come convertito dalla legge n. 134/2012.

#### Articolo 12 Esclusione dai contributi

1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili nei quali sono stati eseguiti interventi in totale difformità o in mancanza del titolo abilitativo come definiti dalla l.r. 23/2004 e non sanati dal procedimento di condono edilizio o dall'accertamento di conformità (art. 17 l.r. 23/2004).

#### Articolo 13

## Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico istituito ai sensi della l.r. 19/2008 è organo tecnico consultivo del Commissario delegato e collabora con la struttura tecnica del Commissario nella predisposizione delle normative e delle linee di indirizzo per la progettazione, realizzazione e controllo degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione nelle aree colpite dal sisma, esprime pareri e partecipa all'esame di progetti complessi.
2. Il Comitato, su disposizione del Commissario delegato, può essere integrato con esperti nelle materie attinenti i processi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

## Articolo 14

### Edifici ad uso produttivo

1. Le tipologie di danno ed i conseguenti costi convenzionali indicati nella Tabella B dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s. m. e i., per gli edifici ad esclusivo uso uffici, alberghi, agriturismi, commercio, artigianato la cui struttura è riconducibile a quella di edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, classificati con "livello operativo" E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub> o E<sub>3</sub>, sono integrate come segue:
  - Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al livello operativo E<sub>1</sub>: euro/mq 1.000;
  - Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al livello operativo E<sub>2</sub>: euro/mq 1.250;
  - Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al livello operativo E<sub>3</sub>: euro/mq 1.450.
2. Sono confermati i costi convenzionali per la combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al livello operativo E<sub>0</sub> di cui all'Ordinanza n. 51/2012 e s. m. e i. e per i danni diffusi riconducibili ai livelli B e C di cui all'Ordinanza n. 29/2012 e s. m. e i.

## Articolo 15

### Modifiche alle Ordinanze nn. 29 del 28/08/2012 e 51 del 5/10/2012

1. La percentuale di 70% di cui al comma 7 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 29/2012 e s.m.i. è sostituita con 60%.
2. Alla fine della lett. b) del comma 5 dell'art.4 dell'Ordinanza n. 29/2012 e s.m.i. vanno aggiunte le parole "e deve essere scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa";

3. All'art. 4 comma 7 lettera f) dell'Ordinanza n. 29/2012 e s.m.i. dopo le parole "determinati ai sensi dell'art. 3." vanno aggiunte le parole "Il contributo per tali opere non può essere superiore al 40% del contributo destinato alle opere di riparazione e rafforzamento locale e comunque nel complesso entro il limite massimo stabilito all'art 3."
4. Le percentuali di 70%, 55% e 65% cui al comma 10 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 51/2012 e s.m.i. sono sostituite rispettivamente con 60%, 45% e 55%.
5. All'art. 6 comma 2 dell'Ordinanza n. 29/2012 e s.m.i. e all'art. 6 comma 2 dell'Ordinanza n. 51/2012 dopo le parole "dell'affittuario" vanno inserite le parole "o dal comodatario"

#### Articolo 16 Norma finanziaria

1. All'onere per l'attuazione della presente ordinanza, stimato in 900.000.000 euro, si provvederà con le risorse di cui all'art. 3-bis del d.l n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, come ripartite dall'art. 2 del Protocollo tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati sottoscritto il 4 ottobre 2012.

#### Articolo 17 Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. Tenuto conto della necessità di dare attuazione al "Programma casa" approvato con ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 e dare quindi avvio agli interventi edilizi che consentiranno a numerose famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni danneggiate dal sisma, la presente Ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi della Legge 24 novembre 2000, n°340, e se ne dispone l'invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/1994.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 6 dicembre 2012

Il Commissario delegato  
Vasco Errani

**Tabella 1.1 –definizione delle soglie di danno: edifici in muratura**

**DANNO SIGNIFICATIVO**

*È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:*

- lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un'estensione pari al 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello
- lesioni concentrate passanti, nelle murature o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 3;
- evidenza di schiacciamento nelle murature o nelle volte;
- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, anche parziali;
- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;
- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno.

**DANNO GRAVE**

*Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:*

- lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti;
- crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti;
- pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore al 2%, da valutarsi in sommità o ai 2/3 dell'altezza di piano;
- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.002 L e inferiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici.

**DANNO GRAVISSIMO**

*Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno due delle condizione di seguito definite:*

- lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza superiore a 10 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 4 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti;
- crolli parziali che interessino almeno il 20% in volume delle strutture portanti principali (muri o volte);
- distacchi localizzati fra pareti con ampiezze superiori a 10 mm oppure distacchi con ampiezze superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri (>5 mm) che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti al livello medesimo;
- pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore al 3% sull'altezza di un piano;
- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici.

**Tabella 1.2 –definizione delle soglie di danno: edifici in cemento armato**

**DANNO SIGNIFICATIVO**

*È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:*

- lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza superiore a millimetri 2, per un'estensione • 30% delle tamponature, ad un qualsiasi livello
- presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per un'estensione • 20% ad un qualsiasi livello;
- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno;
- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione • 10% degli elementi di un piano;
- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione • 10% degli elementi di un piano
- evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione • 5% degli elementi di un piano;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) • 5% e < 15% della superficie totale degli impalcati.

**DANNO GRAVE**

*Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:*

- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione > 10% e • 20% degli elementi di un piano;
- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione > 10% e • 20% degli elementi di un piano;
- evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione > 5% e • 15% degli elementi di un piano;
- danneggiamento di almeno un nodo con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano;
- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.003 L e inferiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) • 15% e < 30% della superficie totale degli impalcati.

**DANNO GRAVISSIMO**

*Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:*

- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione > del 20% degli elementi di un piano;
- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione > del 20% degli elementi di un piano.
- evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione > 15% degli elementi di un piano;
- danno strutturale nei nodi pari al 20% del totale nel piano;
- danneggiamento di almeno il 5% dei nodi, anche ad un solo livello, con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano;
- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) • 30% della superficie totale degli impalcati.

**Tabella 1.3 –definizione delle soglie di danno: edifici a struttura mista o altra tipologia**

Per strutture miste, le soglie di danno sono definite con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.  
Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il Professionista incaricato dimostra la soglia di danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

**Tabella 1.4 –definizione dello “stato di danno”**

**Stato di danno 1:** danno inferiore al “danno significativo”  
**Stato di danno 2:** danno compreso tra “danno significativo” e “danno grave”  
**Stato di danno 3:** danno compreso tra “danno grave” e “danno gravissimo”  
**Stato di danno 4:** danno superiore al “danno gravissimo”



**Tabella 2.1 – definizione carenze: edifici in muratura**

	<b>CARENZE</b>	•	•
1	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore • 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale	x	
2	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore • 15 cm) per più del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo dei muri interni o del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo di una parete perimetrale		x
3	presenza di muri portanti a doppio paramento (senza efficaci collegamenti - diatoni - tra i due paramenti), ciascuno a 1 testa (con spessore • 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale		x
4	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo • 40 % della superficie totale	x	
5	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo < 40 % della superficie totale		x
6	presenza di muratura con malta incoerente (facilmente rimovibile manualmente, senza l'ausilio di utensili, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo • 40 % della superficie totale	x	
7	presenza di muratura con malta friabile (facilmente rimovibile con utensili a mano senza percussione, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo • 40 % della superficie totale		x
8	presenza di muratura portante in laterizio al alta percentuale di foratura (< 55% di vuoti) per uno sviluppo • 50 % della superficie resistente ad uno stesso livello		x
9	assenza diffusa o irregolarità di connessioni della muratura alle angolate ed ai martelli		x
10	murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale >25% del totale anche ad un solo livello	x	
11	murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale • 25% del totale anche ad un solo livello		x
12	rapporto distanza tra pareti portanti successive/spessore muratura • 14		x
13	collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti inesistenti o inefficaci in modo diffuso		x
14	collegamento delle strutture di copertura alle strutture verticali inesistenti o inefficaci in modo diffuso		x
15	solai impostati su piani sfalsati con dislivello > 1/3 altezza di interpiano, all'interno della u.s.		x
16	collegamenti inesistenti o inefficaci, in modo diffuso, fra elementi non strutturali e struttura		x
17	carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		x
18	forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante	x	

19	forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante		X
----	--	--	---

**Tabella 2.2 – definizione carenze: edifici in cemento armato**

	<b>CARENZE</b>	•	•
1	Regolarità in pianta (rapporto lati del rettangolo che circonda la costruzione >5)		<b>X</b>
2	Rigidezza dei solai e/o conformazione degli stessi (forature, etc.) tale da non consentire la ripartizione delle azioni sismiche tra gli elementi resistenti (*)		<b>X</b>
3	Distanza tra baricentro delle masse e quello delle rigidezze (ai piani con superficie >80% di quella coperta) maggiore del 20% della dimensione dell'edificio nella direzione considerata (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)		<b>X</b>
4	Variazione della massa (nella combinazione SLV) superiore al 50% da un orizzontamento all'altro, esclusi i sottotetti		<b>X</b>
5	Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)	<b>X</b>	
6	Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)		<b>X</b>
7	Evidenti e diffuse vulnerabilità dei tamponamenti (per posizione, geometria, etc.) in termini di possibilità di ribaltamento fuori piano o "taglio-scorrimento" sui pilastri	<b>X</b>	
8	Sistematica presenza di tamponamenti fuori della maglia strutturali		<b>X</b>
9	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 20% degli elementi resistenti ad uno stesso livello	<b>X</b>	
10	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 10% degli elementi resistenti ad uno stesso livello		<b>X</b>
11	Carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		<b>X</b>
12	Presenza di giunti tecnici sismicamente non efficaci		<b>X</b>
13	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 30% degli elementi resistenti ad uno stesso livello	<b>X</b>	
14	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 15% degli elementi resistenti ad uno stesso livello		<b>X</b>

(\*) da valutare di volta in volta, senza specifico riferimento alle prescrizioni in tal senso previste per le nuove costruzioni

**Tabella 2.3 –definizione carenze: edifici a struttura mista o altra tipologia**

Per strutture miste i livelli di carenza sono definiti con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il Professionista incaricato dimostra il livello di carenza adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

**Tabella 2.4 – definizione del grado di carenze**

Grado Alto	Presenza di carenze di tipo • • 2 oppure di tipo • • 6
Grado Medio	Presenza di carenze di tipo • e • con combinazioni diverse dai Gradi Alto e Basso
Grado Basso	Presenza di carenze di tipo • • 3 e nessuna carenza di tipo •

**Tabella 2.5 – definizione del fattore di accelerazione**

Il fattore di accelerazione ( $f_{a,SLV}$ ) è definito dal rapporto tra l'accelerazione al suolo che porta al raggiungimento dello Stato Limite di salvaguardia della Vita ( $a_{SLV}$ ) e quella corrispondente al periodo di ritorno di riferimento ( $a_{g,SLV}$ ), entrambe riferite alla categoria di sottosuolo A:

$$f_{a,SLV} = \frac{a_{SLV}}{a_{g,SLV}}$$

determinato con modelli matematici anche semplificati. Per le murature si può far riferimento ai modelli LV1 proposti nella D.P.C.M. 9 febbraio 2011 - “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008” (equazione 2.5 e paragrafo 5.4.2); per il c.a. ci si può riferire a modelli analoghi.

**Tabella 2.6 – definizione della vulnerabilità**

**Vulnerabilità Bassa:** fattore di accelerazione superiore a 0.5 e Grado Basso di carenze;

**Vulnerabilità Media:** nei casi non classificati come *Vulnerabilità Bassa* o *Vulnerabilità Alta*;

**Vulnerabilità Alta:** fattore di accelerazione inferiore a 0.3 e Grado Alto di carenze.

**Tabella 3- Definizione dei “livelli operativi”**

	<i>Stato di danno 1</i>	<i>Stato di danno 2</i>	<i>Stato di danno 3</i>	<i>Stato di danno 4</i>
<b>Vulnerabilità Bassa</b>	B-C	B-C	E <sub>0</sub>	E <sub>2</sub>
<b>Vulnerabilità Media</b>	B-C	E <sub>0</sub>	E <sub>1</sub>	E <sub>3</sub>
<b>Vulnerabilità Alta</b>	B-C	E <sub>1</sub>	E <sub>2</sub>	E <sub>3</sub>
<p><i>Stato di danno 1: danno inferiore al “danno significativo”</i></p> <p><i>Stato di danno 2: danno compreso tra “danno significativo” e “danno grave”</i></p> <p><i>Stato di danno 3: danno compreso tra “danno grave” e “danno gravissimo”</i></p> <p><i>Stato di danno 4: danno superiore a “danno gravissimo”</i></p>				
<p><b>Vulnerabilità Bassa:</b> fattore di accelerazione (*) superiore a 0.5 e “basso grado carenze”</p> <p><b>Vulnerabilità Media:</b> nei casi non classificati come <i>Vulnerabilità Bassa</i> o <i>Vulnerabilità Alta</i></p> <p><b>Vulnerabilità Alta:</b> fattore di accelerazione (*) inferiore a 0.3 o “alto grado carenze”</p>				

**Tabella 4 - Definizione dei costi parametrici per i diversi "livelli operativi"**

<b>Costo parametrico</b>	<i>Livello operativo E1</i>	<i>Livello operativo E2</i>	<i>Livello operativo E 3</i>	<i>Livello operativo E0</i>
Fino a 120 mq.	1000	1250	1450	800
Da 120 a 200 mq.	800	1000	1200	650
Oltre 200 mq.	700	850	1000	550